



## STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIDE A.P.S.

### Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato *Codice del Terzo Settore*), un' Associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIDE A.P.S.". Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

### Art. 2 - SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Via Milano n. 32/C nel Comune di Falconara Marittima (AN). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 3 - STATUTO

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### Art. 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale aventi per oggetto:
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.
2. Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione si propone di:
  - contribuire allo sviluppo dell'arte in tutte le sue forme con particolare riguardo verso le discipline del teatro e della performance, sia da parte degli associati che di soggetti esterni e con particolare riguardo per le giovani generazioni;
  - organizzare, per le diverse fasce d'età, laboratori di teatro, danza, musica, canto, scrittura creativa e di sviluppo ad ogni altro linguaggio espressivo-artistico, in un clima di benessere psico-fisico e in un ambiente culturalmente e socialmente favorevole;
  - promuovere attività di animazione e di aggregazione rivolte ai bambini e ai ragazzi, attraverso attività culturali formative, operando per la realizzazione di momenti di incontro e di scambio intergenerazionale;
  - organizzare centri estivi con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
  - promuovere interventi socio-culturali di prevenzione al disagio sociale e alla dispersione scolastica, quali corsi formativi specifici, laboratori di musicoterapia/drammaterapia ed altre attività anche a carattere ludico e ricreativo;

- promuovere ed organizzare eventi di interesse culturale ed artistico, manifestazioni pubbliche, rievocazioni storiche, saggi, spettacoli teatrali di vario genere, letture animate, concerti, festival e rassegne;
  - promuovere ed organizzare iniziative di ricerca e di formazione rivolte a educatori, insegnanti, animatori e operatori culturali, conferenze, workshop, stage, convegni e mostre;
  - gestire e organizzare luoghi teatrali e spazi presenti nel territorio per il recupero funzionale e la loro valorizzazione culturale, ricreativa e turistica;
  - curare iniziative editoriali anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.
3. Al fine di finanziare le proprie attività, l'Associazione può porre in essere iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.
  4. L'Associazione, che opera principalmente secondo le modalità proprie delle filodrammatiche a base dilettantistica, può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
  5. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.
  6. L'Associazione, allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti - nazionali o esteri - che perseguano le medesime finalità statutarie, armonizzando il proprio disciplinare e recependone, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.
  7. Le attività istituzionali dell'Associazione saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

#### **ART. 5 - SOCI**

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Ci sono 4 categorie di soci: fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo); ordinari (coloro che versano annualmente la quota associativa); sostenitori (coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie); onorari (sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e sono esentati dal pagamento della quota associativa).

#### **ART. 6 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE**

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenne, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.



2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni di natura patrimoniale. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Organo di Amministrazione, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che dovrà deliberare con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale. Il Segretario cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

#### **Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché - se maggiorenne - ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
3. I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi associativi; a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 8 – QUALITA' DI VOLONTARIO**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### **Art. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione medesimo.
2. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
3. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria e la delibera avverrà con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

4. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa versata. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano la decadenza di un eventuale carica sociale.

#### **Art. 10 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

#### **Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE**

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi da convenzioni proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi e di ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.
2. Per quanto riguarda la raccolta fondi, ai sensi di legge può essere esercitata attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Più in particolare, può essere attivata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, compresi spettacoli teatrali ed esibizioni artistiche, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

#### **Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di Amministrazione, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA**

1. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) l'Organo di Controllo;
  - e) l'Organo di Revisione legale dei Conti.



#### **Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'Organo di Amministrazione ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.
2. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria (compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie), in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto.
4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente dell'Associazione con avviso affisso alla sede sociale e/o comunicato via telefax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
6. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
  - b) approva il bilancio di esercizio;
  - c) approva i regolamenti interni;
  - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
  - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
  - f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca l'Organo di Amministrazione;
  - g) elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
  - h) delibera in merito alla eventuale costituzione dell'Organo di Revisione legale dei Conti e ne elegge i relativi membri;
  - i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
  - j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

#### **Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da 3 (tre) membri eletti tra i soci. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

*Flavia Carlini*

*Roberto*

*Gianni*

#### **Art. 18 - ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

1. I membri dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci. In apertura dei lavori assembleari, può nominare una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, l'Organo di Amministrazione provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Organo di Amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua scadenza.
3. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Organo di Amministrazione.

#### **Art. 19 - RIUNIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

1. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e.mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente. Può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei suoi componenti. Il Presidente è tenuto convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. E' validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

#### **Art. 20 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:
    - a) il Presidente;
    - b) il vicepresidente con funzioni vicarie;
    - c) il Segretario con funzioni di tesoriere;
- L'Organo di Amministrazione può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività filodrammatiche e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative.
2. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'Assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
  3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
    - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
    - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
    - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
    - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
    - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
    - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni esperibili dall'Associazione;
    - h) deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute;
    - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
    - j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
    - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
    - l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

*Flavia Baulen*

*Stefano*



#### **Art. 21 – PRESIDENTE**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. E' eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e dura in carica per cinque anni.
2. Ha i seguenti compiti e poteri:
  - a) convocare e presiedere l'Organo di Amministrazione;
  - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
  - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
3. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 22 - SEGRETARIO E TESORIERE**

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
2. Nella sua qualità di tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dall'Organo di Amministrazione e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre all'Organo di Amministrazione, ai fini della sua formale presentazione per l'approvazione in Assemblea.

#### **Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO**

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 24 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE**

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

*Handwritten signature: Paolo Sestini*

*Handwritten signature: Paolo Sestini*

*Handwritten signature: Paolo Sestini*

#### **Art. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 27 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

#### **Art. 28 - NORME TRANSITORIE**

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie (mandati vigenti) e producono effetti, rispettivamente, di *prorogatio* con pienezza di poteri per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini inferiori, e di decadenza immediata per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini maggiori. Se nel corso dei mandati vigenti soggetti alla *prorogatio* una delle cariche viene a cessare per qualunque causa, il componente che subentra scade alla data di scadenza dell'organismo, così come sopra disposta.
2. Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
3. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, l'Organo di Amministrazione è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

.....

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell' ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIDE**

Falconara M.ma, 17 novembre 2022

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

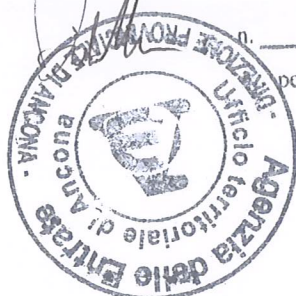
Il Presidente  
Francesco Pilolla

Atto reg. n. 2796 del 25 NOV 2022 serie 3

Il Segretario  
Gloria Santilli

per € 200,00

per il DIRETTORE TERRITORIALE



*[Handwritten signature of Gloria Santilli]*

La Funzionaria  
Francesca Balletti\*

8

\*Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Danilo Mengoni)